REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
SEZ.IV

Rg 53064/16
S 18828/18

il giudice di pace di Roma dott.ssa Concettina Cardaci, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.53064 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente

TRA

D[redacted] rappresentata e difesa dall'avv. C[redacted] ed elettivamente domiciliata in R[redacted] giusta delega a margine dell'atto di citazione.

attrice

E

U[redacted] S.[redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.ta in Roma,Via C.Mirabello n.17,presso lo studio degli avv.ti Fulvio Zardo, Giobbe Zardo e Roberta Neri, che la rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di costituzione.

convenuta

E

C[redacted]

convenuto-contumace

OGGETTO: Risarcimento danni da circolazione stradale .

.

CONCLUSIONI: come da verbale di causa e note allegate.

MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, D[redacted] conveniva in giudizio, dinanzi a questo Ufficio del Giudice di Pace,la U[redacted] e C[redacted] al fine di ottenere il risarcimento dei danni fisici ,subiti a seguito di un incidente stradale verificatosi in Roma in data 2 giugno 2015 ,alle ore [redacted] circa, in R[redacted] mentre si trovava trasportata , a titolo di cortesia, sul motociclo Honda 400 tg.[redacted] condotto e di proprietà di C[redacted]
Si costituiva in giudizio la compagnia convenuta, la quale contestavano sia la dinamica del sinistro che la somma richiesta a titolo risarcitorio.
Espletata l'istruttoria, la causa, quindi, sulle conclusioni precisate all'udienza del 02.02.18, veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente,in rito,va osservato che la domanda deve ritenersi ammissibile e proponibile essendo stata preceduta da rituale richiesta di risarcimento danni .
Nel merito,a norma dell'art.2697 c.c., chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Rileva il giudicante che nel caso in esame la domanda attorea è rimasta sfornita di prova certa e rigorosa del fatto storico.
Invero,nell'atto di citazione il sinistro risulta essere avvenuto alle ore 10,30 del 2.05.2015,mentre il conducente e proprietario del motociclo ha dichiarato al perito incaricato dalla U[redacted]he il sinistro è avvenuto alle ore [redacted]
Nel certificato del Pronto Soccorso ,dove l'attrice si è recata il giorno dopo dal sinistro,ossia il 3 giugno 2015 alle ore 17,54, la D[redacted]iferisce al medico che raccoglie l'anamnesi che le lesioni subite sono dovute ad infortunio accidentale.
In ordine alla dinamica, il C[redacted]ichiara nel modulo assicurativo che a causa della presenza di brecciolino perdeva l'equilibrio tuttavia riusciva a tenere in piedi lo scooter facendolo appoggiare sul lato destro ma la trasportata cadeva.
Nell'atto di citazione ,invece a cadere a terra sono sia l'attrice che il conducente .
Dette incongruenze non sono state sanate nemmeno in sede di interrogatorio formale del [redacted] avvenuto all'udienza del 29.09.2017,nel corso del quale ha riconosciuto come propria la firma apposta nel modulo assicurativo.
Ne discende il rigetto della domanda.
Spese di giudizio come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta la domanda avanzata dall'attrice D[redacted]R[redacted]perché non provata ;
- condanna la predetta attrice al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della convenuta U[redacted] A[redacted] S[redacted]he liquida nella somma di euro 1.100,00,oltre oneri di legge.

Così deciso in Roma, il 14.05.18

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Concetta Cardaci

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, li 4.6.18
IL CANCELLIERE
Alessandra Miseria